

15/11/2011

Delibera quadro per l'attribuzione di incarichi di collaborazione ad esperti dell'Agenzia.



IL COLLEGIO DI INDIRIZZO E CONTROLLO

VISTO l'art. 46, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive integrazioni e modificazioni;

VISTO l'art. 33 del Regolamento del Personale dell'A.Ra.N., approvato con delibera del 15 aprile 1999 ed entrato in vigore in data 1° luglio 1999 che prevede, su proposta del Presidente, l'adozione di un'apposita delibera quadro, ai fini della definizione delle condizioni generali, della tipologia delle prestazioni, della durata e della retribuzione minima dei rapporti di lavoro autonomo da instaurare tra l'Agenzia ed i collaboratori ed esperti esterni;

VISTI i commi 10 e 12 del suddetto articolo 46, concernenti rispettivamente "l'autonomia organizzativa e contabile dell'A.Ra.N. nei limiti di bilancio" e "la possibilità per l'A.Ra.N di avvalersi di esperti e collaboratori esterni";

VISTI gli articoli 7, 36 e 53 del d.lgs. n.165/2001, e successive integrazioni e modificazioni;

VISTO il Regolamento Generale di Organizzazione ed il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, approvati con delibera del 15 aprile 1999 ed entrati in vigore in data 1° luglio 1999 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTE le delibere quadro adottate dall'A.Ra.N. in data 7 luglio 1999, 28 febbraio 2007, 11 giugno 2008 e 10 settembre 2009, con le quali si è provveduto a regolamentare l'attribuzione di incarichi ad esperti esterni all'Agenzia;

VISTO l'art. 17, comma 30 del D.L. n.78/2009, convertito in legge n.102/2009, che modifica l'art.3, comma 1 della L. n.20/94 "Norme in materia di controllo della Corte dei Conti";

TENUTO CONTO che, la predetta disposizione, sottopone il conferimento degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa nonché di studio e consulenza, al controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti ed alla conseguente registrazione dei relativi atti;

RITENENUTO necessario aggiornare la delibera quadro n. 44 del 10 settembre 2009 adeguandola all'attuale disciplina legislativa sul funzionamento dell'Aran e sul conferimento di incarichi di collaborazione ad esperti esterni all'Agenzia;

SU PROPOSTA del Presidente, all'unanimità,

DELIBERA

di approvare la seguente "delibera quadro" per l'attribuzione di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa nonché di studio e consulenza ad esperti esterni all'Agenzia:

Art. 1

(Finalità ed ambito di applicazione)

1. La presente delibera quadro disciplina le procedure di conferimento e gestione di incarichi di lavoro autonomo quali le collaborazioni di natura occasionale o coordinata e continuativa, nonché il relativo regime di pubblicità, anche al fine di garantire la sussistenza dei requisiti di legittimità

per il loro conferimento, in coerenza con le previsioni di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni.

2. Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate dagli articoli 2222 e 2230 del codice civile.

Art. 2

(Condizioni generali)

1. In relazione a specifiche esigenze riguardanti l'attività di negoziazione, di studio e di ricerca, di documentazione, comunicazione, formazione e particolari necessità tecnico-organizzative, nonché iniziative progettuali, l'Agenzia può avvalersi, mediante il conferimento di appositi incarichi, dell'apporto di collaboratori ed esperti in possesso di adeguata esperienza nel settore e di particolare e comprovata specializzazione.

Art. 3

(Individuazione del fabbisogno)

1. Su proposta motivata dei Direttori, nella quale sia dato atto dell'impossibilità di corrispondere all'esigenza di cui all'art.2 con il personale in servizio presso l'Agenzia, il Collegio di indirizzo e controllo delibera il fabbisogno relativo agli incarichi da affidare per lo svolgimento di specifiche attività, indicando un budget per i relativi compensi nei limiti del bilancio dell'Aran e autorizza il Direttore della Direzione "Studi, Risorse e Servizi" ad avviare, ai fini del conferimento, tutte le procedure previste dalla vigente normativa in materia, ivi compresi gli adempimenti in tema di pubblicità e trasparenza.

2. La proposta dei direttori di cui al comma 1 deve indicare la tipologia delle professionalità richieste, la durata delle collaborazioni, l'oggetto delle medesime nonché, tenuto conto delle disponibilità di bilancio, il compenso previsto, previa verifica della compatibilità della spesa con le disponibilità di bilancio, a cura dell'UO Amministrazione e bilancio.

Art. 4

(Tipologia delle prestazioni)

1. La tipologia delle prestazioni potrà essere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, relativa a:

- a) assistenza e consulenza alle funzioni del Presidente, del Collegio di indirizzo e controllo e dei suoi singoli componenti;
- b) assistenza e consulenza all'attività di contrattazione;
- c) assistenza e consulenza all'attività delle unità organizzative dell'Agenzia;
- d) consulenza a carattere economico, giuridico e in materia di organizzazione e management effettuata per singole problematiche;
- e) prestazioni professionali per le quali sia richiesta l'iscrizione ad albi o ordini professionali;
- f) incarichi di studio e ricerca, nelle materie di competenza dell'Agenzia;
- g) incarichi di comunicazione e relazioni con l'esterno;
- h) assistenza e consulenza nella progettazione, realizzazione e gestione dei sistemi informatici dell'Agenzia;

i) attività di formazione per il personale dell’Agenzia ovvero gestita dalla stessa nell’ambito dell’assistenza alle pubbliche amministrazioni.

Art. 5

(Individuazione delle professionalità)

1. La Direzione studi, risorse e servizi predispone apposito avviso di selezione comparativa, da pubblicare sul sito web dell’Agenzia, nel quale sono evidenziati i seguenti elementi:

a) definizione circostanziata dell’oggetto dell’incarico, eventualmente con il riferimento espresso ai piani e programmi relativi all’attività istituzionale dell’Agenzia;

b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;

c) durata dell’incarico;

d) luogo di svolgimento dell’incarico e modalità di realizzazione del medesimo;

e) compenso previsto per la prestazione ed informazioni ad esso correlate quali le modalità e la periodicità del pagamento nonché il trattamento fiscale e previdenziale da applicare;

f) indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento.

2. Nel medesimo avviso sono individuati il termine per la presentazione delle domande da parte dei candidati, i criteri individuati per la valutazione comparativa, nonché le modalità con cui sarà resa nota la conclusione della procedura.

3. In ogni caso per l’ammissione alla selezione per il conferimento dell’incarico occorre:

a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;

b) godere dei diritti civili e politici;

c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziario;

d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;

e) essere in possesso, ove richiesto dalla vigente normativa in materia, del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.

Art. 6

(Procedura comparativa)

1. La direzione proponente l’incarico procede, anche mediante commissioni appositamente costituite, alla valutazione delle candidature pervenute nei termini indicati nell’avviso di selezione, mediante valutazione del curriculum ed eventuale colloquio.

2. Ad ogni curriculum viene attribuito un punteggio che valuti i seguenti elementi:

a) specializzazione culturale e professionale, desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, dall’eventuale iscrizione ad albi professionali e dall’eventuale possesso di competenze certificate;

- b) concrete esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento o in settori contigui;
- c) specializzazione scientifica, anche desumibile dalle pubblicazioni scientifiche e dalla partecipazione a progetti o ricerche.

Nell'ambito di tali elementi, la commissione individuerà criteri e sotto-criteri specifici sulla base dei quali effettuare la valutazione.

3. L'eventuale colloquio è finalizzato a valutare attitudini e competenze critiche per l'espletamento dell'incarico.

Art.7

(Esclusioni)

1. Sono esclusi dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità ad esse connessi, i componenti degli Organismi indipendenti di valutazione (OIV) nonché le prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolge in maniera saltuaria e del tutto autonoma.

Art. 8

(Conferimento dell'incarico e stipula del contratto)

1. Al termine della procedura di cui all'articolo 6 gli incarichi sono conferiti con provvedimento del Direttore della Direzione "Studi, risorse e servizi". I relativi contratti individuali sono stipulati dal direttore proponente l'incarico. Qualora l'interessato non addivenga alla stipula del contratto entro trenta giorni dalla comunicazione del conferimento dell'incarico, l'Agenzia considera tale comportamento come rinuncia all'incarico medesimo.

2. Gli atti e i contratti concernenti gli incarichi conferiti, sono sottoposti al controllo di legittimità da parte della Corte dei Conti ed alla conseguente registrazione. Il contratto è sottoposto alla condizione sospensiva del positivo esito del suddetto controllo.

3. I dipendenti pubblici, come previsto dalla normativa vigente in materia di incompatibilità, sono tenuti a richiedere preventiva autorizzazione all'amministrazione di appartenenza.

Art. 9

(Compenso e divieto di rinnovo)

1. Il compenso massimo relativo a ciascun incarico, nei limiti delle disponibilità di bilancio, è fissato in euro 45.000,00 lordi annui.

2. Su richiesta dell'interessato e previa autorizzazione del dirigente di riferimento, che verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'attività da parte del collaboratore, i compensi relativi agli incarichi possono essere corrisposti anche in rate mensili posticipate, salvo conguaglio. L'incaricato dovrà comunque produrre apposita relazione periodica sull'attività svolta.

3. Agli incaricati spetta il rimborso spese, sulla base della disponibilità di bilancio e nei termini stabiliti per i dirigenti dell'Agenzia, quando l'incarico sia espletato al di fuori del comune di residenza.

4. Al termine dell'incarico, la valutazione complessiva dei risultati conseguiti è effettuata dal dirigente di competenza, come indicato nel seguente art. 10.

5. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione salvo i casi di proroga, limitatamente al completamento delle attività avviate e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso originariamente indicato nel contratto individuale.

Art. 10

(Valutazione dei risultati)

1. La valutazione dei risultati è effettuata dal dirigente della UO nel cui ambito il collaboratore ha svolto la propria attività, sulla base di una relazione.

2. Alla scadenza dell'incarico il collaboratore dovrà presentare, al dirigente di riferimento, apposita dettagliata relazione sull'attività svolta nell'intero periodo. Tale relazione dovrà essere corredata da elaborati, rapporti o eventuale documentazione prodotta.

3. Il dirigente di riferimento, in sede di valutazione finale e sulla base della documentazione presentata dall'incaricato, predispose una relazione conclusiva dalla quale emergano tutti gli elementi idonei ad evidenziare l'attività svolta dall'incaricato, i risultati conseguiti e l'apporto professionale fornito dal medesimo.

4. La valutazione positiva, da parte del dirigente competente, dell'attività svolta dal collaboratore nell'intero periodo di incarico, approvata in via definitiva dal Direttore, vale anche ai fini della liquidazione del compenso originariamente stabilito o del saldo spettante.

Art. 11

(Pubblicità e trasparenza)

1. Dell'avviso di cui all'art. 5 nonché dell'esito della procedura comparativa, l'Agenzia dà adeguata pubblicità tramite il proprio sito istituzionale.

2. In esecuzione degli obblighi derivanti dall'applicazione della vigente normativa in materia, l'Agenzia rende noti gli incarichi affidati provvedendo alla loro pubblicazione sul proprio sito *web*, nonché dandone apposita comunicazione alle competenti Amministrazioni, anche mediante inserimento delle informazioni nelle banche dati delle medesime.

Roma, 15 novembre 2011

per **IL COLLEGIO DI INDIRIZZO E CONTROLLO**

Il Presidente

Dott. Sergio Gasparrini